

RG [REDACTED]



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione lavoro

Il collegio del reclamo
nelle persone di

Marcello Basilico
Maria Giovanna Dito
Stefano Grillo

presidente, relatore
giudice
giudice

nella causa tra
Ministero dell'istruzione e del merito
Avvocatura distrettuale dello Stato
e

convenuto - reclamante

[REDACTED]
avv. R. Faure e R. Languasco
e

ricorrente - reclamato

convenute

sciogliendo la riserva, ha emesso la seguente ordinanza, osservando quanto segue.

Con ricorso depositato il 4.10.2022 [REDACTED] ha chiesto che venga accertato in via d'urgenza il proprio diritto a ricevere l'incarico di supplenza per gli anni scolastici 2022/23 e per quello seguente nella classe di concorso [REDACTED] presso gli istituti scolastici [REDACTED] di Genova o in altra classe di concorso, scuola e tipologia di contratto tra quelle da lui indicate nella domanda di partecipazione alle graduatorie scolastiche provinciali (di seguito anche GPS, per brevità). Con lo stesso atto ha chiesto l'adozione di un provvedimento urgente per l'attribuzione dell'incarico senza che si debba attendere la decisione nel merito.

1. L'iter del procedimento. Il ricorrente ha convenuto in giudizio oltre al Ministero anche le docenti [REDACTED], in quanto risultate destinatarie di una supplenza annuale negli istituti predetti in preferenza a lui, malgrado la loro rispettiva posizione inferiore nella graduatoria. Nessuno di questi soggetti si è costituito in giudizio nel procedimento d'urgenza.

Il ricorso è stato accolto dal giudice monocratico che ha ordinato al Ministero l'assegnazione immediata di una supplenza annuale al professore [REDACTED] nella classe e negli istituti predetti, identificati col codice [REDACTED].

Verso l'ordinanza ha proposto reclamo il Ministero stesso, contestando la fondatezza dell'azione avversaria per carenza di entrambi i requisiti richiesti dalla procedura

d'urgenza: quanto al *fumus boni iuris*, sulla base di una diversa interpretazione delle norme contenute nell'ordinanza ministeriale 112/2022, regolatrice del procedimento per l'inserimento nelle GPS per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24; quanto al *periculum in mora*, negando la prospettazione d'un danno grave di natura professionale, poiché il contratto di supplenza su posto di sostegno stipulato dal ricorrente sino a marzo 2023 gli consentirebbe anche di prevenire perdite rilevanti e irreparabili di carattere patrimoniale e non.

Prima ancora però il Ministero ha eccepito il difetto d'integrità del contraddittorio, poiché col ricorso non è stato esteso almeno a tutti gli aspiranti inseriti nella stessa classe di concorso richiesta, aspiranti che sarebbe da ritenersi litisconsorti necessari in quanto, nel caso di accoglimento della domanda attrice, si vedrebbero superati nella graduatoria provinciale.

Il ricorrente si è costituito verso il reclamo, chiedendone la reiezione per infondatezza di tutte le eccezioni sollevate e chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata.

Dopo un differimento per consentire al Ministero di notificare il reclamo anche alle due altre persone fisiche già convenute nel procedimento, la causa - permanendo la contumacia di queste ultime - è stata discussa oralmente dai difensori. La presente ordinanza segue a questa discussione.

Il reclamo non è fondato.

2. L'integrità del contraddittorio. Si condividono i rilievi del lavoratore ricorrente verso l'eccezione di carenza di contraddittorio. La sua azione non è diretta a una modifica del suo punteggio o della sua posizione in graduatoria, ma solo al riconoscimento del diritto all'assegnazione della supplenza presso gli istituti scolastici richiesti in preferenza alle colleghe [redacted]. Rispetto a tale domanda non si ravvisano diritti concorrenti in capo, ovviamente, agli aspiranti che si siano proposti per altre classi di concorso, ma neppure in capo a quanti si siano trovati in posizione intermedia tra il ricorrente e le due colleghe convenute nella graduatoria per la stessa classe di concorso, poiché [redacted] si trova in posizione preferenziale rispetto a loro, e tanto meno in capo a coloro che abbiano un punteggio inferiore a [redacted].

Queste ultime sono titolari invece d'una situazione giuridica soggettiva su cui la decisione favorevole al ricorrente può incidere, poiché il Ministero ben potrebbe sostituire con lui una di loro.

L'eccezione di rito del Ministero va dunque disattesa.

3. I fatti di causa. Le circostanze rilevanti nel merito non sono controverse e sono comunque documentate.

Il ricorrente ha presentato domanda per tre insegnamenti, nell'ordine scienze economico-aziendali [redacted]

[redacted] nell'ambito della classe di concorso [redacted] ha posto come seconda la preferenza per una supplenza annuale presso gli istituti [redacted] (corrispondente al codice meccanografico [redacted]), come quinta preferenza quella per una supplenza annuale presso gli istituti [redacted] e come ventinovesima quella per una supplenza sino al termine delle attività didattiche negli stessi [redacted] [all. 1 alla memoria di costituzione vs il reclamo].

Per tale classe di concorso [redacted] il ricorrente ha avuto assegnata nella GPS la posizione numero [redacted], in virtù di un punteggio pari a [redacted] [all. 2 mem.].

Dagli elenchi delle convocazioni degli aspiranti depositati risulta che le due supplenze annuali presso gli istituti [redacted] siano state assegnate a [redacted] che era in posizione [redacted] con [redacted] punti, e a [redacted], posizione [redacted] punti [redacted]. Ciò è avvenuto per la classe di concorso [redacted] col secondo turno di nomine [all. 4 mem.], mentre nel primo v'erano state nove assegnazioni, tutte a favore di aspiranti collocati in posizione superiore a quella del ricorrente o altrimenti - nel caso di [redacted] - titolari di un titolo preferenziale [all. 3 mem.].

In definitiva, nel secondo turno di nomine relative alla classe [redacted] evidentemente per disponibilità sorte a chiusura del primo, il sistema automatizzato di assegnazione adottato dal Ministero ha saltato il ricorrente e tutti gli aspiranti in posizione anteriore a quella di colui che era stato l'ultimo chiamato, passando invece a chiamare i candidati successivi. Il ricorrente non ha potuto dunque parteciparvi, vedendosi preferite concorrenti con punteggi inferiori al suo.

Secondo l'Avvocatura questa soluzione sarebbe conforme con la disposizione dell'art. 12 dell'ordinanza ministeriale 112/2022 che considera correttamente rinunciatario il ricorrente in quanto, durante la prima chiamata, non aveva indicato tra le proprie scelte l'istituto scolastico messo a disposizione.

La tesi non è convincente.

4. La disciplina delle graduatorie scolastiche provinciali. Con l'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 il Ministero dell'istruzione aveva costituito le graduatorie provinciali per le supplenze, già previste dall'art. 41. 124/1999, in attuazione dell'art. 2 d.l. 22/2020 (conv. in l. 41/2022), per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22.

- Per il biennio seguente (a. s. 2022-2024) la materia è regolata dall'ordinanza ministeriale n. 112 del 6.5.2022. Il suo art. 12 recita: "1. *Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.*
2. *Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero.*
 3. *Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.*
 4. *La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.*
 5. *Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione*

dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line. 6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi (...).

Il quarto comma dell'art. 12 enuncia i casi in cui l'aspirante alla supplenza possa essere considerato rinunciatario: quando non presenti istanza; quando nell'istanza non indichi talune sedi, classi di concorso o tipologie di posto.

Il decimo comma dell'art. 12, su cui si basa la tesi dell'Avvocatura, stabilisce a sua volta che "l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12".

5. L'interpretazione preferibile. Quest'ultimo periodo sintattico legittima dunque l'Amministrazione ad assegnare le supplenze per le disponibilità successive scorrendo la graduatoria sino agli aspiranti in posizione peggiore. Tale disposizione, in ragione della sua collocazione all'interno dello stesso capoverso e dell'uso di locuzioni ("ulteriori fasi di attribuzione") riferibili a statuizioni immediatamente precedenti, deve leggersi in connessione con quelle contenute nei due periodi precedenti dello stesso comma 10, i quali enunciano le ipotesi d'impossibilità del rifacimento delle operazioni di conferimento: l'assegnazione dell'incarico; la rinuncia all'incarico.

Fuori da queste ipotesi le ulteriori fasi di attribuzione, relative alle "disponibilità successive" devono avvenire mediante "rifacimento" delle "operazioni di conferimento" e non scorrendo la graduatoria oltre "l'ultimo dei candidati trattato dalla procedura". Pertanto, fuori da quelle ipotesi, all'aspirante collocato in posizione anteriore non può essere preferito chi si trovi in una posizione successiva.

Questa interpretazione è rispettosa del criterio enunciato nel quinto comma, che prescrive un'assegnazione degli aspiranti "nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria". La tesi suggerita invece dal Ministero se ne discosta, poiché ammette la possibilità - anzi la rende fisiologica nella dinamica delle operazioni di conferimento - che venga accolta la domanda di un candidato collocato in posizione peggiore, subordinandola a condizioni imponderabili ed estranee ai titoli posseduti dagli aspiranti, come il momento in cui quella posizione si sia resa disponibile.

Una tale lettura della norma, inoltre, male si concilia coi principi generali che collegano la formazione della graduatoria alle esigenze di buon andamento e di efficienza della p.a. e pure con la complessità del meccanismo di assegnazione delle supplenze delineato dall'art. 12 stesso; si tratta infatti di un meccanismo che, per essere ricondotto a razionalità, richiede un'applicazione sistematica delle diverse disposizioni regolatrici.

V'è dunque l'apparenza del diritto azionato dal ricorrente.

6. L'urgenza del ricorso. Egli, per effetto della soluzione adottata dal Ministero, si è trovato a dovere accettare un contratto a tempo determinato dal 6.11.2022 al 5.3.2023 in altro istituto, per una diversa classe di concorso e per una posizione di sostegno psicofisico [all. 5-bis mem.]. Oltre alla retribuzione, il ricorrente perde così la possibilità di sviluppare la propria professionalità in una materia rispondente alla sua domanda preferenziale e soprattutto per un intero anno scolastico - probabilmente due, stante la vigenza per un

biennio dell'ordinanza ministeriale 112/2022 - con la ben diversa esperienza e la superiore potenzialità programmatica che ciò comporta all'interno di un istituto scolastico superiore.

V'è quindi il rischio attuale, legato alla perdita del posto di lavoro tra poco più di due mesi, che il lavoratore subisca un pregiudizio non patrimoniale irreparabile.

Sussiste pertanto anche il requisito dell'urgenza.

L'ordinanza reclamata merita dunque di essere confermata sulla base delle argomentazioni esposte.

Il regolamento delle spese è rimesso alla definizione della causa nel merito.

P.Q.M.

respinge il reclamo.

Rimette la decisione sulle spese alla definizione della causa nel merito.

Si comunichi.

Genova, 15 dicembre 2022

IL PRESIDENTE ESTENSORE
Marcello Basilico

